

— ai vini prodotti nelle regioni amministrative nelle quali il totale delle quantità distillate volontariamente durante le ultime tre campagne ha superato il 10 % del totale della produzione di tali campagne.

Facendo la ripartizione di tali diritti gli Stati membri garantiscono in via prioritaria che essi rispondono ai requisiti delle zone determinate nelle quali degli impianti sono stati effettuati durante le tre campagne precedenti utilizzando i diritti di reimpianto resi disponibili da altre regioni di produzione.

Se dei nuovi diritti di impianto sono previsti nell'ambito della riforma, i diritti di impianto menzionati al quarto e quinto comma saranno presi in considerazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate per procedere alla concessione dell'autorizzazione, l'elenco dei vini che ne hanno beneficiato e le superfici corrispondenti.

2) All'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, i termini «tra il 1° settembre 1997 e il 31 agosto 1998» sono sostituiti dai termini «tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999».

3) All'articolo 39,

— paragrafo 10, primo e secondo comma, i termini «1997/1998» sono sostituiti dai termini «1998/1999»;

— paragrafo 11, i termini «1997/1998» sono sostituiti dai termini «1998/1999».

4) All'articolo 46, paragrafo 4, i termini «1997/1998» sono sostituiti dai termini «1998/1999».

5) All'articolo 65, paragrafo 5, la data del 1° aprile 1998 è sostituita da quella del 1° aprile 1999 e la data del 1° settembre 1998 è sostituita da quella del 1° settembre 1999.

6) Nell'allegato I, punto 13, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, i vini da tavola prodotti in Francia, Italia, Portogallo e nelle regioni spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturie, delle Baleari, dei Cantabrici, della Galizia, nonché dalle province di Guipúzcoa e di Vizcaya, e immessi al consumo rispettivamente sui mercati della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna possono avere un tenore in acidità totale non inferiore a 3,5 grammi per litro, espressi in acido tartrico».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER